

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 64

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 9 dicembre 2024

Infrastrutture per la trasformazione digitale della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, e in armonia con i principi della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dettati dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), intende definire e porre in atto le misure per il censimento e lo sfruttamento in sicurezza della Rete telematica proprietaria regionale (RTR) al fine di garantire l'ottimizzazione e la gestione di servizi pubblici digitalizzati nonché destinare le capacità in eccedenza al mercato per incentivare la digitalizzazione del territorio e il superamento del digital divide.

Inquadramento e contesto

La Regione è proprietaria e gestisce sistemi informativi e infrastrutture regionali o locali inerenti alla propria rete RTR. Ad oggi la Regione interviene anche a supporto, nel quadro delle proprie funzioni istituzionali, a favore di cittadini, imprese ed enti svolgendo il ruolo di soggetto aggregatore di istanze collettive sporadiche; il tutto a scapito anche della dovuta promozione sul territorio di azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa. Tale attività è coordinata e condivisa con le autonomie locali nel quadro delle prerogative fissate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), tuttavia in qualità di titolare di infrastrutture proprie di comunicazioni (o di diritti d'uso IRU ventennali), la Regione intende censire ed utilizzare la propria infrastruttura e rete ai fini di disciplinare un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale di impianti di comunicazioni e reti proprietarie strumentali ai servizi, anche nell'ottica di garantire il raggiungimento di obiettivi generali di copertura e d'uso della capacità in eccedenza, incentivando così l'offerta privata di mercato per il superamento del digital divide e la copertura del territorio, anche alla luce degli obiettivi dettati dal PNRR.

La legge regionale proposta disporrebbe quindi in un unico quadro d'insieme il censimento di impianti RTR per la telefonia mobile e fissa, nonché le infrastrutture per la banda larga (proprietari o comunque utilizzabili o concessi in IRU), al fine di ottimizzare lo sviluppo di servizi PA digitalizzati e dotare di misure di sicurezza gli impianti, anche alla luce dei nuovi obblighi dettati dalla direttiva (UE)

2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), in vigore dall'ottobre 2024, fornendo valutazioni tecniche al pubblico in merito all'uso promiscuo di reti e capacità poste a disposizione, da elaborarsi tramite un regolamento da definire ed adottare allo scopo.

Regime dei beni e relativi obblighi

La legge regionale proposta sarà ispirata a garantire l'offerta di servizi digitalizzati della Pubblica amministrazione nel quadro di una razionalizzazione degli investimenti, e redatta secondo principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace raggiungimento di obiettivi regionali di copertura, sicurezza nell'uso e condivisione della risorsa della RTR da parte degli operatori ed attenzione allo sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore, assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel territorio.

La messa a disposizione delle risorse della RTR disponibili in eccedenza sarà autorizzata nelle forme espresse da un regolamento da elaborare nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie per gli operatori interessati all'offerta nel territorio.

Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal regolamento ed anche alla luce dei nuovi principi regolamentari dei modelli "wholesale only", saranno da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RTR e delle relative risorse periferiche tra operatori, scongiurando inutili duplicazioni d'investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio sardo in generale, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell'informazione a vantaggio degli amministratori e della connettività diffusa.

Il regolamento sarà volto ad incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili (in termini sia finanziari che ambientali) in materia di infrastrutture ed a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e di servizi digitali nella Regione, nell'ottica di assicurare alla pubblica amministrazione la necessaria connettività e, al contempo, valorizzare l'asset di rete mettendolo a disposizione degli operatori affinché questi possano erogare servizi alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l'accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico.

I diritti concessi agli operatori a norma del regolamento saranno in ogni caso temporanei e sottoposti al versamento di un canone orientato al costo secondo i principi regolamentari e concorrenziali applicabili, in linea con pareri che la Regione richiederà preventivamente alle autorità concorrenziali e di settore.

La legge regionale non comporterà mutamenti nella titolarità dei beni ed infrastrutture messe ad uso comune tramite la RTR. I beni, capacità ed infrastrutture fornite dalla Regione rimarranno nella sua titolarità.

Obiettivi

Oltre all'obiettivo della valorizzazione dell'asset di rete al fine di garantire l'offerta e la fruizione di servizi pubblici digitali in un quadro di cibersecurity e rispetto della normativa applicabile anche in tema di privacy e trattamento dei dati, la nuova norma regionale intenderà disciplinare la messa a disposizione agli operatori di capacità ed infrastruttura di rete affinché questi possano erogare servizi alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l'accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico.

Il censimento della RTR consentirà inoltre alla Regione la raccolta di informazioni e dati inerenti le infrastrutture di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a disposizione delle risorse nei termini ed alle condizioni definite dal regolamento, da effettuarsi anche tramite un centro di censimento e gestione da parte dello sportello unico.

In tal senso il regolamento disciplinerà la messa a disposizione delle risorse della RTR regionale contenente le offerte della Regione di infrastrutture per la posa di fibre di proprietà privata, fibre ottiche spente di proprietà regionale per l'illuminazione ad opera di operatori privati e capacità trasmissiva all'ingrosso, per risorse in eccesso.

Gli operatori sul mercato potranno sfruttare la RTR sino al limite della capacità di contenimento e di sicurezza degli impianti e del loro funzionamento e capacità di trasporto dei segnali, il tutto nel rispetto dei principi di interoperabilità, sicurezza, concorrenzialità, efficienza e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

Indice

Art. 1 Finalità.....	5
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 Piano della trasformazione digitale.....	6
Art. 4 Regolamento	7
Art. 5 Gestione dell'infrastruttura regionale	8
Art. 6 Rete della ricerca	9
Art. 7 Norma finanziaria	9
Art. 8 Entrata in vigore	10

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ed in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), intende definire la modalità di gestione dei servizi pubblici digitalizzati al fine di incentivare la digitalizzazione del territorio attraverso il collegamento alla Rete telematica regionale (RTR) delle sedi periferiche della pubblica amministrazione, garantire il superamento del digital divide e ottimizzare lo sfruttamento delle eccedenze della rete di comunicazione elettronica.

2. Il sostegno all'offerta e alla fruizione dei servizi pubblici digitali deve inserirsi nel quadro della cibersicurezza e della normativa applicabile anche in tema di privacy e trattamento dei dati, e pertanto la Regione con la presente norma intende garantire la messa a disposizione agli operatori di capacità ed infrastrutture di rete acquisite negli anni dall'amministrazione regionale direttamente e indirettamente affinché questi possano erogare servizi alle pubbliche amministrazioni, ai centri ed enti di ricerca e università dell'isola, alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l'accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) Rete telematica regionale (RTR);
- b) Janna: società consortile a responsabilità limitata (SCRL);
- c) Indefeasible right of use (IRU): diritto reale

- di uso;
- d) wholesale only: operatori che vendono la fibra solo all'ingrosso e non all'utente finale;
 - e) cloud: cloud computing, o cloud, è un paradigma di utilizzo e gestione di risorse computazionali e di servizi informatici erogati su richiesta tramite internet;
 - f) data center: struttura fisica che ospita l'infrastruttura IT per la creazione, l'esecuzione e la fornitura di applicazioni e servizi. Archivia e gestisce anche i dati associati a tali applicazioni e servizi;
 - g) cibersicurezza: l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche (articolo 2, punto 1, Regolamento UE 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibernsicurezza, e alla certificazione della cibernsicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibernsicurezza»));
 - h) Computer security incident response team (CSIRT): gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica.

Art. 3

Piano della trasformazione digitale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, in capo a cui risiede il coordinamento in materia di innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, predispone il piano della trasformazione digitale.

2. Il piano di cui al comma 1 del presente articolo contiene il censimento degli impianti tecnologici che costituiscono la RTR, per la telefonia mobile e fissa, nonché delle infrastrutture per la banda larga (proprietari o comunque utilizzabili o concessi in IRU) e delle fibre sottomarine di Janna, al fine di ottimizzare lo sviluppo di servizi PA digitalizzati e dotare di misure di sicurezza gli impianti anche alla luce dei nuovi obblighi dettati dalla direttiva UE (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 2 del presente articolo e di nuova realizzazione, ivi comprese quelle realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere valorizzate e iscritte al patrimonio della Regione.

4. Il piano della trasformazione digitale costituisce lo strumento di riferimento per la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale e dei servizi digitali dell'amministrazione regionale, oltre ad essere coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale.

5. Il piano è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, ha valenza triennale e viene modificato laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 4

Regolamento

1. Con il regolamento regionale si stabilisce la disciplina e le specifiche tecniche per l'utilizzo delle risorse della RTR in eccedenza, nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie per gli operatori interessati all'offerta nel territorio. Per il raggiungimento delle finalità contemplate dal regolamento ed anche alla luce dei nuovi principi regolamentari dei modelli "wholesale only", saranno da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RTR e delle relative risorse periferiche tra operatori secondo quanto previsto nell'articolo 5 della presente legge.

2. Il regolamento viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, previo parere della commissione consiliare competente in materia.

Art. 5

Gestione dell'infrastruttura regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale innovazione e sicurezza IT, individua, previo parere della commissione consiliare competente in materia, un nuovo soggetto societario controllato o collegato alla Regione stessa, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. Il soggetto societario individuato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, acquisisce tutti i diritti e i doveri di legge in materia rendendo disponibile l'accesso e l'interconnessione alla propria infrastruttura di rete di comunicazione elettronica, risultante dal censimento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, secondo la mappatura realizzata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

3. Il soggetto individuato dovrà sostenersi finanziariamente attraverso l'utilizzo degli oneri derivanti dalla concessione delle infrastrutture ottiche o servizi telematici erogati a operatori economici pubblici o privati.

4. Gli enti e le agenzie regionali potranno affidare i servizi telematici e di connettività al nuovo soggetto previsto nel comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla sua istituzione.

5. Gli enti e le agenzie regionali che usufruiscono dei servizi in cloud erogati dal data center regionale o per il suo tramite, potranno acquisire i servizi di connettività erogati dal soggetto previsto nel comma 1 del presente articolo, secondo la normativa vigente, previa analisi costi/benefici e in tutti quei casi in cui sia necessario per motivi di sicurezza cibernetica.

6. I diritti concessi agli operatori a norma del regolamento saranno in ogni caso temporanei e sottoposti al versamento di un canone orientato al costo secondo i principi regola-

mentari e concorrenziali applicabili, in linea con pareri che la Regione richiederà preventivamente alle Autorità concorrenziali e di settore.

7. La presente legge non comporta mutamenti nella titolarità dei beni ed infrastrutture messe ad uso comune tramite la RTR. I beni, capacità ed infrastrutture fornite dalla Regione permangono nella sua titolarità.

8. Il soggetto di cui al presente articolo avrà il compito di attuare il piano della trasformazione digitale e gestire la RTR.

1. Restano in capo alla Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, le seguenti funzioni:

- a) il governo delle infrastrutture di connettività per gli uffici della Regione;
- b) la progettazione, lo sviluppo e la gestione del Data center regionale ed i relativi servizi in cloud;
- c) la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi per l'amministrazione regionale, enti e agenzie del sistema Regione;
- d) le competenze di cibersicurezza e la gestione del CSIRT regionale;
- e) la data governance in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT dell'amministrazione regionale, enti e agenzie del sistema Regione.

Art. 6

Rete della ricerca

1. Il soggetto di cui all'articolo 5 attiverà una rete di interconnessione tra tutti i centri di ricerca regionali, garantendo connettività avanzata per favorire la collaborazione scientifica e tecnologica. La rete, infrastruttura strategica per l'innovazione, permetterà la condivisione di dati, risorse e competenze, stimolando lo sviluppo economico e l'attrattività del territorio, favorendo l'attivazione di accordi con i centri di gestione delle reti universitarie e della ricerca nazionali.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1,

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. All'attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziare nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).